



## COMUNE DI MILAZZO

### REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2017)

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ART. 2**

### **ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, campeggi, agriturismo, bed & breakfast, case per ferie, affittacamere, case vacanza, residence turistico-alberghieri, alberghi situati nel territorio del Comune di Milazzo.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali, finanziamento di progetti legati all'intrattenimento e allo spettacolo o ad attività culturali, aventi ricadute in termini turistici; interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione, interventi per servizi pubblici locali, per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città.

## **ART. 3**

### **SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Milazzo.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **ART. 4**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento del tributo:
  - I residenti nel comune di Milazzo e nelle Isole Eolie;
  - I minori entro il tredicesimo anno di età;
  - I malati, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ed i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);

- I portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
- Volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
- Gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
- Partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati dall'Amministrazione Comunale di Milazzo: l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dal comune di Milazzo attestante le generalità dei soggetti;
- Coloro che pernottano presso i campeggi in tende, roulotte e camper.

## **ART. 5**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità ed in relazione alla tipologia delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 5 pernottamenti complessivi, sarà applicata nella misura di seguito specificata:

- Campeggi - solo bungalow: € 1,00 per persona e per notte;
- Alberghi , bed & breakfast, residence turistico-alberghieri 1 o 2 stelle ed altre strutture ricettive (affittacamere, ostelli, case ed appartamenti per vacanze, residence, agriturismi, case per ferie): € 1,00 per persona e per notte;
- Bed & breakfast, alberghi e residence turistico alberghieri:
  - 3 stelle € 1,50 per persona e per notte;
  - 4 stelle € 2,00 per persona e per notte.

2. Le eventuali, successive modifiche o variazioni della misura dell' imposta saranno stabilite con provvedimento dell'Organo esecutivo dell' Ente.

## **ART. 6**

### **OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milazzo, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno altresì, l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente ed il relativo periodo di permanenza, il numero di soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta dovuta, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato,



come prescritto dall'art. 24, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

4. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea con apposita modulistica o per via telematica che sarà definita dall'amministrazione comunale.
5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

#### **ART. 7**

##### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'importo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni, dalla fine di ciascun trimestre solare, su apposito c.c.p. intestato al Comune di Milazzo e/o tramite bonifico bancario in favore della tesoreria comunale, specificandone la causale, il periodo e le relative presenze.

#### **ART. 8**

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori di strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
  - Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
  - Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

#### **ART. 9**

##### **SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997. n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. N. 472/1997.
3. Per l'omessa, infedele od incompleta comunicazione di cui all'art. 6 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da graduare in relazione alla gravità, alla rilevanza ed alla reiterazione dell'azione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N.

267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I dati relativi alle eventuali evasioni d'imposta accertate saranno comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento dei tributi erariali e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza amministrativa, ricorrendone i presupposti.

#### **ART. 10**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 11**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita istanza da produrre al Comune di Milazzo, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il successivo versamento, ai fini della preventiva autorizzazione, nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 1.000,00.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a € 10,33.

#### **ART. 12**

##### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546.

#### **ART. 13**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472, 473, del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate dell'Ente.